

Pubblicato il 03/12/2021

N. 06459/2021 REG.PROV.CAU.
N. 09462/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9462 del 2021, proposto da

Open Fiber S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Torchia, Nicolle Purificati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luisa Torchia in Roma, viale Bruno Buozzi N 47;

contro

Fastweb S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Renzo Ristuccia, Luca Tufarelli, Mario Di Carlo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Renzo Ristuccia in Roma, piazza Cavour 17;

nei confronti

Infrastrutture e Telecomunicazioni per L'Italia S.P.A, non costituito in giudizio;

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 10812/2021, resa tra le parti, concernente l'accesso agli atti e ai documenti richiesti da Fastweb con istanza d'accesso trasmessa a mezzo pec ad Infratel in data 22 dicembre 2020, nonché per l'annullamento del silenzio-rigetto formatosi in data 21 gennaio 2021 sull'istanza suddetta di accesso presentata da Fastweb ad Infratel in data 22 dicembre 2020.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Infratel - Infrastrutture e Telecomunicazioni per L'Italia S.p.A. il 23/11/2021:

per la riforma, previa sospensione cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., della sentenza del TAR Lazio, sez. III-ter, n. 10812/2021 pubblicata in data 21.10.2021 e notificata in pari data, resa nell'ambito del giudizio R.G. n. 2413/2021

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Fastweb S.p.A. e di Ministero dello Sviluppo Economico;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Infratel - Infrastrutture e Telecomunicazioni per L'Italia Spa;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2021 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Nicolle Purificati, Renzo Ristuccia, Mario Di Carlo e David Astorre;

- rilevato che la domanda cautelare appare assistita dai necessari presupposti, nei termini già evidenziati in sede di decreto monocratico;
- atteso che, in relazione al fumus boni juris, occorre approfondire nel merito l'esame, tra gli altri, dei profili concernenti la legittimazione e l'interesse di Fastweb all'accesso nonché il carattere specifico ed indispensabile dei documenti richiesti;
- considerato che, in relazione al periculum in mora, nel bilanciamento dei contrapposti interessi l'esecuzione dell'ordine di ostensione va sospesa sino alla definizione del merito in ordine ai predetti presupposti di accesso, pena l'inutilità della decisione stessa a fronte degli evidenti effetti di una "discovery" immediata;
- rilevato che nelle more del predetto approfondimento sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta):

Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 9462/2021) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.

Fissa per la discussione del merito l'udienza del 3 febbraio 2022.

Spese della presente fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Hadrian Simonetti, Presidente FF

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere, Estensore

Thomas Mathà, Consigliere

L'ESTENSORE
Davide Ponte

IL PRESIDENTE
Hadrian Simonetti

IL SEGRETARIO